

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1988

Coefficienti di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei fabbricati per l'anno 1989

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta;

Visto l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del precedente art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della Commissione censuaria centrale;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani;

Visto il parere espresso dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3648 del 6 dicembre 1988:

Decreta:

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1989, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Gruppo A

(Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	420
Abitazioni di tipo civile	A/2	330
Abitazioni di tipo economico	A/3	310
Abitazioni di tipo popolare	A/4	250
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	240
Abitazioni di tipo rurale	A/6	250

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni in villini	A/7	370
Abitazioni in vill	A/8	480
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	210
Uffici e studi privati		
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	270

Gruppo B

(Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)

Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi conventi, seminari, caserme	B/1	350
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	350
Prigioni e riformatori	B/3	350
Uffici pubblici	B/4	350
Scuole e laboratori scientifici	B/5	350
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	210
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	350
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	350

Gruppo C

(Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)

Negozi e botteghe	C/1	490
Magazzini e locali di deposito	C/2	420
Laboratori per arti e mestieri	C/3	420
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	420
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	420
Stalle, scuderie, rimess, autorimesse	C/6	420
Tettoie chiuse o aperte	C/7	420

Simboli
delle categorie Coefficienti

II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)

da D/1 a D/9 490

III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche non siano raggruppabili in classi)

da E/1 a E/9 300

IL MINISTRO